





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale concernente: "Disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e socio-sanitaria".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la proposta di legge regionale concernente: "Disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e socio-sanitaria " e il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla PF Produzione legislativa;

RITENUTO, per i motivi desumibili dalla relazione che accompagna la suddetta proposta, di presentarla al Consiglio-Assemblea legislativa regionale;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanità;

VISTO l'art. 30, comma 1, lettera a), dello Statuto della Regione;

Con votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

di presentare al Consiglio-Assemblea legislativa regionale la proposta di legge regionale concernente: "Disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e socio-sanitaria", unitamente alla relazione illustrativa che l'accompagna (Allegato 1) e alla scheda di analisi economico-finanziaria di cui all'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Allegato 2).

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Luca Ceriscio)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

La PF Produzione legislativa ha redatto, d'intesa con il Servizio Sanità, l'allegata proposta di legge regionale.

I motivi che hanno portato alla redazione della proposta di legge si possono desumere dalla relazione illustrativa che l'accompagna.

In merito alla suddetta proposta si è tenuta, in data 14 novembre 2017, la conferenza dei servizi prevista dall'articolo 20 del regolamento interno della Giunta regionale. Il verbale della conferenza è trasmesso unitamente alla proposta, senza farne parte integrante, ai sensi dell'articolo 3 del medesimo articolo 20.

Alla proposta è allegata la scheda di analisi economico-finanziaria di cui all'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31.

IL DIRIGENTE DELLA PF  
PRODUZIONE LEGISLATIVA  
(Antonella Nobili)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITÀ

Il sottoscritto, esaminato il documento istruttorio e gli atti in esso richiamati, propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Lucia Di Furia)

La presente deliberazione si compone di n. 13 pagine, di cui n. 10 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Deborah Giraldi)



### Allegato 1

#### RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE A INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE CONCERNENTE: "Disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e socio-sanitaria".

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge scaturisce dalla necessità di fornire un quadro normativo regionale alla attività ispettiva in materia sanitaria e socio-sanitaria, stante anche l'esigua disciplina che tale importante attività trova a livello statale.

Anche a livello regionale l'unico riferimento rinvenibile è quello contenuto nell'art. 3, comma 2, lettera g), della L.R.13/2003, secondo il quale ".....la Giunta regionale effettua il controllo della spesa e vigila sulla imparzialità e buon andamento dell'attività e sulla qualità dell'assistenza anche mediante l'esercizio dell'attività ispettiva".

La proposta è finalizzata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del SSR ed è diretta a garantire che l'attività stessa sia improntata ai principi di legalità, indipendenza, riservatezza, correttezza e integrità (art. 1).

L'attività ispettiva può essere ordinaria o straordinaria: alla prima viene garantita una programmazione che tenga conto di tutte le tipologie di strutture e sia ripartita con omogeneità nel territorio regionale. L'esercizio delle funzioni di verifica e controllo è da considerare di secondo livello, in quanto non sostituisce l'ordinaria attività di controllo che la vigente normativa attribuisce ad altre strutture degli enti e delle aziende pubbliche e private facenti parte del SSR (artt. 2 e 3).

Si è provveduto a definire in modo più dettagliato possibile l'oggetto dell'attività della struttura organizzativa competente, che si avvale di un Nucleo ispettivo appositamente costituito del quale si prevedono le modalità di composizione, la possibilità di articolazione territoriale, nonché le modalità operative (artt. 4, 5 e 6).

L'art. 7 dà atto dell'invarianza finanziaria, in quanto dalla normativa che si intende adottare non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione; alla sua attuazione si provvede pertanto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

#### Relazione tecnico-finanziaria

La proposta ha carattere regolativo dello svolgimento dei procedimenti regionali nella materia trattata. Pertanto, gli articoli che compongono la proposta non comportano oneri aggiuntivi. In particolare, le risorse utilizzabili per le finalità indicate, anche attraverso la loro riprogrammazione, sono già esistenti in bilancio nei limiti delle disponibilità del Fondo sanitario regionale già iscritte a carico della Missione 13.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE A INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE  
CONCERNENTE: "Disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e socio-  
sanitaria".**

**Art. 1**  
*(Oggetto e finalità)*

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera g), dello Statuto e dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale), questa legge disciplina, nell'ambito delle funzioni di vigilanza e controllo attribuite alla Giunta regionale, l'esercizio dell'attività ispettiva sugli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) e su tutte le strutture, pubbliche e private, esercenti attività sanitarie e socio-sanitarie nel territorio regionale.

2. L'attività ispettiva di cui al comma 1 ha la finalità di contribuire al miglioramento dell'efficacia ed efficienza del SSR ed è improntata in particolare ai principi di legalità, indipendenza, correttezza, riservatezza e integrità, in coerenza con le regole contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Art. 2**  
*(Tipologie di controlli)*

1. L'attività ispettiva può essere ordinaria o straordinaria.

2. L'attività ispettiva ordinaria è svolta in conformità al Piano di cui all'articolo 3.

3. L'attività ispettiva straordinaria riguarda situazioni particolari per gravità e urgenza ed è attivata d'ufficio anche a seguito di denuncia o segnalazione ovvero su richiesta della Giunta regionale o dei consiglieri regionali.

4. La Regione esercita normalmente i controlli e i sopralluoghi previsti dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati), tramite la struttura di cui all'articolo 4 di questa legge.

5. Fermo restando quanto stabilito al comma 4, l'attività ispettiva disciplinata da questa legge non sostituisce l'ordinaria attività di controllo attribuita dalla vigente normativa ad altre strutture.



**Art. 3**

*(Piano dell'attività ispettiva sanitaria e socio-sanitaria)*

1. La Giunta regionale adotta, entro il primo trimestre di ogni anno, il Piano annuale dell'attività ispettiva sanitaria e socio-sanitaria, che fissa la percentuale minima delle ispezioni ordinarie da garantire nel periodo considerato.

2. Il Piano individua le aree prioritarie di intervento nell'ambito di tutte le diverse tipologie di strutture soggette al controllo, tenendo conto della programmazione regionale e assicurando l'omogeneità nel territorio regionale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Art. 4**

*(Misure organizzative)*

1. La struttura organizzativa regionale competente, ai sensi della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), all'esercizio dell'attività ispettiva disciplinata da questa legge può essere affiancata da personale del SSR di qualifica apicale nel settore di riferimento e può utilizzare personale di altri servizi regionali.
2. La struttura di cui al comma 1 può essere articolata in sedi decentrate.
3. Ulteriori aspetti di natura organizzativa e funzionale sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale.





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Art. 5**  
*(Nucleo ispettivo)*

1. Per lo svolgimento dell'attività ispettiva la struttura di cui all'articolo 4 si avvale di un Nucleo ispettivo, la cui composizione varia in relazione alle specifiche competenze richieste, alla natura e complessità degli accertamenti da svolgere.

2. I componenti del Nucleo sono individuati dal dirigente della struttura di cui al comma 1 tra gli iscritti in un apposito elenco, formato a seguito di avviso pubblico in base ai criteri e alle modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

3. Il Nucleo svolge i compiti previsti dall'articolo 6 in forma autonoma rispetto agli altri organi di controllo previsti dalla normativa vigente.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Art. 6**

*(Modalità di esercizio dell'attività)*

1. L'attività ispettiva è svolta su atti e fatti di gestione in materia sanitaria e socio-sanitaria, attraverso accertamenti, indagini o inchieste volte ad accertare fatti specifici in ordine ai seguenti aspetti:

- a) andamento delle attività assistenziali, per verificare la conformità alle norme di legge e di regolamento vigenti e la coerenza con le indicazioni contenute negli atti programmatori sanitari;
- b) corretta erogazione delle prestazioni, nonché regolare funzionamento, efficienza e produttività dei servizi e presidi sanitari, compreso l'andamento delle liste d'attesa;
- c) permanenza dei requisiti di autorizzazione o accreditamento, anche in materia di trasporto sanitario.

2. L'attività ispettiva si esercita mediante verifiche e sopralluoghi. Per verifiche si intendono le attività di esame e riscontro, di tipo anche documentale, su informazioni, atti, registri e ogni altro elemento acquisito. Per sopralluoghi si intendono tutte quelle attività condotte mediante ricognizione di luoghi, strutture, impianti, anche con i relativi riscontri documentali.

3. La struttura di cui all'articolo 4 e il Nucleo di cui all'articolo 5 possono in particolare, nello svolgimento delle proprie funzioni:

- a) richiedere a tutte le strutture destinatarie dell'attività ispettiva le informazioni e la documentazione necessaria, le quali devono essere fornite con sollecitudine;
- b) accedere ai sistemi informativi delle strutture destinatarie dell'attività ispettiva, nei limiti della normativa vigente, anche al fine di acquisire documentazione utile ai fini dell'ispezione;
- c) invitare i dirigenti, gli organi di controllo interno e i revisori dei conti degli enti del SSR a fornire chiarimenti in merito all'attività di controllo esercitata e a mettere in atto verifiche e approfondimenti.

4. Le strutture soggette a controllo hanno l'obbligo di fornire la documentazione richiesta entro il termine indicato e di consentire l'accesso ai sistemi informatici e ai luoghi oggetto dell'attività ispettiva.

5. L'attività ispettiva condotta in loco dal Nucleo ispettivo si conclude con la redazione di un verbale, sottoscritto da tutti i componenti, nel quale viene riportato l'esito dell'ispezione, che va comunicato al soggetto interessato assieme a eventuali raccomandazioni o prescrizioni.

6. L'accertata mancanza della collaborazione necessaria allo svolgimento dell'attività ispettiva è fonte di responsabilità disciplinare ai sensi dell'attuale normativa in materia e viene valutata nell'ambito della verifica dei risultati conseguiti dai direttori generali degli enti del SSR ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera p bis), della l.r. 13/2003.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

7. L'attività ispettiva è svolta nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali e sensibili, che vengono trattati per gli scopi strettamente collegati con l'esercizio dell'attività medesima. Il personale incaricato del trattamento accede alle sole informazioni la cui conoscenza sia indispensabile per adempiere ai propri compiti e doveri d'ufficio, curandone la conservazione in modo che non siano accessibili al pubblico.



**Art. 7**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Allegato 2**

ATTESTAZIONE DI ASSENZA ONERI

I sottoscritti dirigente del Servizio Sanità e dirigente del Servizio Risorse finanziarie e bilancio,

CONSIDERATO che la legge non prevede oneri aggiuntivi presenti o futuri a carico del bilancio regionale;

VISTA la circolare del Segretario generale prot. N. 7620 del 14/12/2005 concernente "Indicazioni per la redazione e proposizione delle proposte di atto normativo"

ATTESTANO

che dalla proposta di legge regionale concernente: "Disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e socio-sanitaria" non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
SANITA'  
(Lucia Di Furia)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO  
(Maria Di Bonaventura)

Y